



## ELENCO REATI 231

**Documento:** Elenco reati 231

**Approvato da:** AU – MALLONE PASQUALE ANTONIO

**in data:** 12/12/2019

## INDICE

<b>1</b>	<b>DESCRIZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DETTAGLI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>3</b>
2.1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ....	3
2.2	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO .....	4
2.3	REATI SOCIETARI E TRIBUTARI.....	4
2.4	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	5
2.5	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	5
2.6	REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	5
2.7	REATI TRANSNAZIONALI.....	5
2.8	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	6
<b>3</b>	<b>LA SEZIONE III DEL D.LGS.231/2001 AGGIORNATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, CRIMINALITA' E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>VIOLAZIONI AL MO (MODELLO ORGANIZZATIVO).....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>NORME GENERALI .....</b>	<b>16</b>

## **1 DESCRIZIONE**

*Il presente documento contiene l'elenco dei reati per i quali, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti:*

- *Reati contro la Pubblica Amministrazione;*
- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;*
- *Reati societari e tributari;*
- *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- *Delitti contro la personalità individuale;*
- *Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate;*
- *Reati transnazionali;*
- *Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

*Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.*

## **2 DETTAGLI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **2.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

*Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto (artt. 24 e 25), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:*

- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato (art. 314 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis)*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).*

## **2.2 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO**

*L'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409 aveva inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".*

*La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto importanti modifiche al sistema di Responsabilità Amministrativa degli Enti, modificando l'art. 25 bis (ora rubricato "'Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") con l'introduzione dei seguenti reati:*

- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).*

## **2.3 REATI SOCIETARI E TRIBUTARI**

*Il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dal D.Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 con l'introduzione dell'articolo 25-ter, che prevede la punibilità dei reati societari, come anche successivamente contemplato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 con l'introduzione dell'articolo 25-quaterdecies (reati tributari):*

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *Falso in prospetto (art. 173 del D.Lgs 58/1998);*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);*

- *Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false (art. 2 D.Lgs 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)*
- *Occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs 74/2000)*

#### **2.4 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

*Con l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 è stato inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater che riguarda la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.*

#### **2.5 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

*L'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228 ha comportato l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quinquies che riguarda la commissione dei seguenti reati:*

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 c.p.);*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);*

*Inoltre l'introduzione dell'art. 25-quater 1, avvenuta con la legge 9 gennaio 2006 n. 7, ha esteso l'applicabilità del D.Lgs. 231 anche alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).*

#### **2.6 REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

*Il D.Lgs. 231/2001, in base alle disposizioni dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62, è stato integrato con l'art. 25-sexies che riguarda i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998).*

#### **2.7 REATI TRANSNAZIONALI**

*Con la legge 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) è stato introdotto nell'ordinamento italiano il concetto di reato transnazionale (art. 3), che riguarda cioè reati commessi in più Stati. Sono presi in considerazione, a condizione che abbiano carattere transnazionale, in estrema sintesi i seguenti delitti:*

- associazione a delinquere di natura semplice o mafiosa;
- riciclaggio di denaro;
- traffico di migranti;
- dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

## 2.8 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con l'art. 9 della legge 123/2007 è stata estesa la responsabilità amministrativa delle imprese ai "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"; in tal modo si è cercato di ampliare le finalità a cui l'azienda deve adempiere adottando le necessarie disposizioni in materia di sicurezza: vale a dire che tali disposizioni non devono solo essere mirate a prevenire gli incidenti e gli infortuni sul lavoro, ma devono anche creare situazioni di evidenza per esimere l'azienda dall'eventuale responsabilità amministrativa, così come previsto ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il summenzionato articolo ha comportato introduzione dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) che definisce quanto segue:

1. In relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote;
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

I reati di cui al presente articolo possono essere contestati alla società a cui appartiene l'autore materiale del reato.

Di seguito i principali articoli del codice penale rientranti in questa fattispecie:

### **Art. 589 Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

### **Art. 590 Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

#### **Art. 583 Circostanze aggravanti**

*La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

*La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

### **3 LA SEZIONE III DEL D.LGS.231/2001 AGGIORNATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, CRIMINALITA' E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

#### SEZIONE III

#### **Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale<sup>1</sup>**

#### **Art. 24.**

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Nota 1:** Si riporta il testo dell'art. 10, "Responsabilità amministrativa degli enti", Legge 16 marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", (GU 11 aprile 2006, n. 85 - Suppl. Ord. n. 91).

«Art. 10 (Responsabilità amministrativa degli enti). –

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

#### **Art. 24-bis<sup>2</sup>.**

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Nota 2:** Articolo inserito dall'art. 7 della legge n. 48 del 18 marzo 2008 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (pubblicata sulla GU n. 80 del 4-4-2008 - Suppl. Ord. n.79). La legge è in vigore dal 5-4-2008.

#### **Art. 24-ter<sup>3</sup>**

*Delitti di criminalità organizzata*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Nota 3:** Articolo così inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata nella GU n. 170 del 24 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 128 - in vigore dal 8 agosto 2009.

#### **Art. 25 bis<sup>4</sup>**

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<sup>5</sup>*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<sup>6</sup>, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote<sup>7</sup>;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474<sup>8</sup> del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

**Nota 4:** Articolo aggiunto dall'art. 6, DL 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409 (GU n. 274 del 24 novembre 2001), recante disposizioni urgenti in vista dell'euro.

**Nota 5:** La rubrica è stata così sostituita dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 15, co. 7), recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cd. Legge Sviluppo-Energia), pubblicata sulla GU 176 del 31 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 136 - in vigore dal 15 agosto 2009. La precedente formulazione non conteneva il riferimento agli strumenti o segni di riconoscimento.

**Nota 6:** Le parole "e in strumenti o segni di riconoscimento" sono state inserite dalla Legge Sviluppo-Energia (v. nt. 5).

**Nota 7:** Comma inserito dalla Legge Sviluppo-Energia (vd. nt. 5)

**Nota 8:** Il rinvio agli artt. 473 e 474 c.p. è stato inserito dalla Legge Sviluppo-Energia (v. nt. 5).

#### **Art. 25-bis.1.<sup>9</sup>**

*Delitti contro l'industria e il commercio*

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

**Nota 9:** Articolo inserito dalla Legge Sviluppo-Energia, su cui v. nt. 5.

#### **Art. 25-ter<sup>10</sup>**

*Reati societari*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecento** quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto<sup>11</sup>, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicentosessanta** quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile **e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile<sup>12</sup>**, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a mille** quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

t) per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsti dall'art. 2 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**Nota 10:** Articolo inserito dall'articolo 3, Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Tutte le sanzioni pecuniarie previste per i reati societari sono state raddoppiate (v. grassetto) dall'art. 39, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio, pubblicata nella GU n. 301 del 28 dicembre 2005 - Suppl. ord. n. 208).

**Nota 11:** L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.

**Nota 12:** Fattispecie inserita dall'art. 31, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio)

### **Art. 25 quater<sup>13</sup>**

*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

**Nota 13:** Articolo inserito dall'art. 3, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (GU n. 21 del 27 gennaio 2003).

### **Art. 25-quater.1<sup>14</sup>**

*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Nota 14:** Articolo inserito dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" (GU n. 14 del 18 gennaio 2006).

#### **Art. 25 quinquies<sup>15</sup>**

*Delitti contro la personalità individuale*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.<sup>16</sup>**, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600- quater, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.<sup>17</sup>**, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Nota 15:** Articolo inserito dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" (GU 23 agosto 2003, n. 195).

**Nota 16:** Come modificato dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

**Nota 17:** vd. nota precedente.

#### **Art. 25-sexies<sup>18</sup>**

*Abusi di mercato*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

**Nota 18:** Articolo inserito dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 - cd. Comunitaria 2004 (GU n. 96 del 27 aprile 2005 - Suppl. ord. n. 76).

#### **Art. 25-septies<sup>19</sup>**

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.*

*Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

**Nota 19:** Articolo così sostituito dall'art. 300, "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cd. Testo Unico n. 81, in GU n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. ord. n. 108).

*Si riporta, di seguito, il testo del previgente art. 25-septies, introdotto dall'art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" (G.U. 10 agosto 2007, n. 185): «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. –*

1. *In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*

2. *Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».*

#### **Art. 25-octies<sup>20</sup>**

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Nota 20:** Articolo così inserito dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

#### **Art. 25-novies<sup>21</sup>**

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

**Nota 21:** Articolo inserito dalla Legge n. 99/09 (cd. Legge Sviluppo-Energia), su cui v. nt. 5. La numerazione prevista per questo articolo è identica a quella relativa al nuovo reato-presupposto di cui all'art. 377-bis c.p. (v. anche nt. successiva).

#### **Art. 25-novies<sup>22</sup>**

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**Nota 22:** Articolo così introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.", pubblicata sulla GU n. 188 del 14.08.09 e in vigore dal 15 agosto 2009. Per un difetto di coordinamento con la Legge Sviluppo-Energia, il presente articolo è stato inserito nel decreto 231/2001 con identica numerazione rispetto all'articolo riguardante i "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore".

#### **Art. 26.**

*Delitti tentati*

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

#### **4 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*Tutte le illegalità o non conformità a quanto proclamato nel MO devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza: pertanto tutti i destinatari, nel momento in cui, anche tramite terzi, vengano a conoscenza di situazioni tali da poter essere fonte di azioni scorrette e illegittime, sono tenuti a informare subito l'apposito Organismo di Vigilanza, con segnalazioni scritte, in forma orale o anche in via telematica; sarà cura dell'Organismo di Vigilanza raccogliere e conservare in maniera opportuna le segnalazioni ricevute e intraprendere le azioni necessarie del caso, accertando le violazioni e dandone notizia alla direzione. Le azioni compiute dall'Organismo di Vigilanza saranno intraprese nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute e di chi le ha fornite, salvaguardandone la persona da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni e non rivelandone in alcun modo l'identità, se non per assolvere ad eventuali obblighi di legge e a tutela di persone erroneamente accusate. L'Organismo di Vigilanza avrà il compito di verificare le segnalazioni recepite e di accertarne le non conformità; qualora siano rilevate violazioni, ne darà prontamente notizia alla direzione. L'azienda ritiene che informare l'Organismo di Vigilanza su situazioni di rischio a insorgenza di reato sia un obbligo oltreché un dovere dei destinatari. Pertanto autorizza l'Organismo di Vigilanza a valutare, ed eventualmente a sanzionare, anche i casi di mancata osservanza del compito di segnalazione da parte dei destinatari, qualora lo stesso Organismo di Vigilanza rilevasse di propria iniziativa situazioni di reato o comunque di violazione al MO.*

#### **5 VIOLAZIONI AL MO (MODELLO ORGANIZZATIVO)**

*L'azienda adotta provvedimenti disciplinari, come ad esempio anche l'allontanamento dalla stessa, nei confronti di coloro che si rendono responsabili di azioni di reato in violazione al MO e a quanto previsto dal quadro normativo. Altresì l'azienda si riserva di applicare quanto previsto dal proprio sistema sanzionatorio e di procedere anche attraverso l'autorità giudiziaria nei casi di infrazione più gravi.*

#### **6 NORME GENERALI**

*Qualora il legale rappresentante dell'ente sia imputato nello stesso procedimento penale in cui è coinvolto l'ente, ai sensi della legge 231, questi non potrà costituirsi in giudizio in difesa dell'ente stesso, ma dovrà semmai delegare, con procura speciale, la rappresentanza, a questi fini, ad un soggetto terzo, per evitare conflitti di interesse.*